



# COMUNE di MONNO

Provincia di Brescia



Sistema di Gestione Ambientale  
CERTIFICATO ISO 14001:2004 n° EMS-3572/S



Piazza IV novembre, 9 - CAP 25040 MONNO - Tel. 0364/779400 - fax 0364/779214 Cod. Fisc. N. 00725380174 -  
Partita IVA n. 00575990981 - e-mail: [info@comune.monno.bs.it](mailto:info@comune.monno.bs.it) <http://www.comune.monno.bs.it> <http://www.monno.gov.it>  
PEC [protocollo@pec.comune.monno.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.monno.bs.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 21/02/2015

### ADUNANZA ORDINARIA DI 1^ CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore **17.00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'ordinamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
<b>TROTTI Roberto</b>	X	
<b>Mossini Rudy</b>	X	
<b>Mossini Loredana</b>	X	
<b>Antonioli Luigi</b>	X	
<b>Caldinelli Antonio</b>	X	
<b>Pietroboni Claudio</b>	X	
<b>Lazzarini Marco</b>	X	
<b>Caldinelli Aldo</b>		X
<b>Pietroboni Daniela</b>	X	
<b>Pietroboni Rina</b>	X	
<b>Totali</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario comunale, dott. **Fabio GREGORINI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. **Roberto TROTTI**, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **n. 02** dell'ordine del giorno.

Deliberazione del C.C. n. **03** del **21.02.2015**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE T.A.S.I. PER L'ANNO 2015.**

Il Sindaco introduce il punto n. **3** dell'ordine del giorno precisando che l'Amministrazione comunale intende introdurre per l'anno in corso la T.A.S.I. (Tributo per i servizi indivisibili) solo relativamente agli immobili catastali censiti nella categoria "D/1" per i quali si intende applicare l'aliquota pari allo 0,80 %, mentre per tutti gli altri immobili intende avvalersi della facoltà prevista dalla legge che consente ai Comuni di procedere all'azzeramento della relativa aliquota di imposta, come già avvenuto per l'anno scorso.

Ciò consentirà al Comune di avere un gettito di circa 5 mila euro per l'anno 2015.

Rilevato che non vi sono richieste di intervento da parte dei Consiglieri dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che :

- l'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con i commi da 639 a 731 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- detta Imposta unica comunale si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali), e di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore di immobili, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

**RILEVATO** che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'Imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

**RICHIAMATE** le proprie deliberazioni in data 05/09/2014:

- n. **22** con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C.", che si compone di 4 *Parti*, di cui la *Seconda* relativa all'IMU, la *Terza* relativa alla TARI e la *Quarta* relativa alla TASI;
- n. **23** con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014;
- n. **24** con la quale è stato approvato il Piano economico-finanziario e sono state approvate le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014;

**RICHIAMATO** il comma 683, art. 1, della L. 147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità con i servizi ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RICHIAMATO** il comma 688, art.1, della citata L.147/2013, per effetto del quale, a seguito delle modifiche apportate dal DL 66/2014, il termine per l'invio al MEF delle deliberazioni delle aliquote TASI è anticipato al 10 settembre 2014;

**VISTI:**

- l'articolo 1, comma 676, della Legge 27.12.2013 n. 147;  
- l'articolo 37, Titolo 3, del citato Regolamento comunale IUC;  
in base ai quali il Consiglio Comunale può deliberare l'azzeramento dell'aliquota del Tributo sui servizi TASI in argomento (aliquota che di base sarebbe pari all'1 per mille);

**RITENUTO** di avvalersi della facoltà prevista dal suddetto punto, al fine di non inasprire, in un contesto di grave crisi economica la tassazione locale;

**CONSIDERATO** che l'azzeramento dell'aliquota TASI e la contestuale riduzione del fondo di solidarietà viene compensata in parte da proventi extratributari, in parte dalla previsione di accertamenti di maggiori entrate relative al titolo I, consentendo il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente del Bilancio di Previsione;

**RITENUTO** quindi di introdurre per l'anno in corso la T.A.S.I. (Tributo per i servizi indivisibili) solo relativamente agli immobili catastali censiti nella categoria "D/1" per i quali si intende applicare l'aliquota pari allo 0,80 %, mentre per tutti gli altri immobili intende, come già avvenuto per l'anno scorso, avvalersi della facoltà prevista dalla legge che consente ai Comuni di procedere all'azzeramento della relativa aliquota di imposta;

**VISTI:**

- l'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448, che, modificando ed integrando il comma 16 dell'art. 53 della L. 23.12.2000 n. 388 – già interpretativo dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 - stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (oltre che per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL), che in generale fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;
- il Decreto del Ministro dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301, che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il 2015, il che comporta, pertanto, il medesimo differimento utile e valido per la determinazione delle aliquote d'imposta 2015;

**VISTO** inoltre l'art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006 n. 196 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento..*» e che pertanto stabilisce l'efficacia a partire dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento delle tariffe tributarie approvate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

**VISTO** il combinato disposto dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

**PRESO ATTO** che, in base all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno

d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione - il tutto in base alla nuova procedura di trasmissione telematica di cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5343 del 06.04.2012;

**VISTO** il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 16.03.2007, che, in accordo con le normative statali, dispone in merito alle entrate proprie comunali di natura tributaria, oltre che patrimoniale;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/00 s.m.i e degli artt. 6 e 8, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22 febbraio 2013;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) di STABILIRE** per l'anno 2015 l' aliquota del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) come segue:
  - **aliquota 0,80%**, per gli immobili catastalmente censiti nella categorie "D1";
  - **aliquota 0,00 %**, per tutti gli altri immobili su tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale di Monno dando atto che tale aliquota trova efficacia ai fini della TASI a partire dal 1° Gennaio 2015 in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448.
- 2) DI NON PROCEDERE** pertanto all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 3) di DELEGARE** il Funzionario Responsabile per l'IMU ad espletare, nei modi ed entro i termini stabiliti dalla vigente normativa, gli adempimenti previsti ai fini della pubblicazione della presente delibera sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 4) di TRASMETTERE** la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge secondo la procedura telematica indicata dal Ministero stesso.
- 5) di DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva e separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge.

\*\*\*\*\*

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267/00 s.m.i e degli artt. 6 e 8, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22 febbraio 2013.

Monno, 21 febbraio 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Fabio Gregorini)

\*\*\*\*\*

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, e degli artt. 6 e 8, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22 febbraio 2013.

Monno, 21 febbraio 2015



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
(Maffessoli Massimo)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(Avv. Trotti Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott. Fabio Gregorini)

n. 82/2015

(del registro delle pubblicazioni all'albo online)

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li

19 MAR. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott. Fabio Gregorini)

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 19 MAR. 2015 al 03 APR. 2015
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li .....



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.